



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/20 DEL 4.03.2026

Oggetto: Provedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano triennale 2026-2028 e Programma annuale 2026. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articoli 2 e 4. Approvazione preliminare.

L'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che l'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il Piano triennale degli interventi regionali nell'ambito del settore sportivo.

Al riguardo, l'Assessora evidenzia che il Piano triennale 2026-2028 è stato predisposto, previo parere del Comitato regionale dello sport, riunitosi il 1 e il 15 dicembre 2025, e della IX Conferenza regionale dello sport, tenutasi a Cagliari il 23 gennaio 2026, convocata in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 della citata legge regionale n. 17/1999.

L'Assessora ricorda in proposito che la Conferenza, appuntamento istituzionale previsto, come detto, dalla legge, ha costituito l'occasione per fare il punto sugli importanti investimenti che la Regione ha fatto in questi anni fra impianti sportivi e contributi a federazioni, enti, società e atleti. È stata un'importante giornata di confronto e approfondimento dedicata alle politiche sportive della Sardegna e alle prospettive per il prossimo triennio.

La proposta di Piano triennale qui presentata, continua l'Assessora, è il risultato del confronto avuto in sede di Comitato e di Conferenza con i diversi rappresentanti e operatori del mondo sportivo sardo e costituisce il quadro programmatico e regolatorio in materia di sport per il prossimo triennio.

Rispetto al Piano del triennio precedente, prosegue l'Assessora, vengono introdotte alcune importanti modifiche dell'assetto che regola le modalità di accesso ai contributi e ai finanziamenti previsti dalle leggi regionali in materia di sport, in primis la legge regionale n. 17/1999, definendo priorità nel sostegno alla pratica sportiva e alla realizzazione e manutenzione degli impianti.

Il Piano triennale regionale rappresenta, dunque, uno strumento di intervento sociale e di concreta realizzazione del benessere fisico e del diritto alla salute, in perfetta linea con le finalità della legge regionale n. 17/1999, che riconosce espressamente la funzione sociale dello sport quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino in un'ottica di inclusione e di sostegno alla crescita culturale e civile della società in tutte le sue dimensioni, anagrafiche, sociali e territoriali.



Nell'esporre il Piano triennale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, l'Assessora evidenzia le principali modifiche proposte:

1. relativamente all'art. 26 della legge regionale n. 17/1999 (Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale), viene introdotta una significativa modifica basata sui seguenti punti-chiave:
 - 1.1 il Piano triennale definirà dei macro-criteri che saranno successivamente sviluppati dal Servizio competente nell'emanazione dei bandi annuali, a seguito di direttiva assessoriale contenente indicazioni sulle priorità da assegnare;
 - 1.2 viene eliminata la doppia ripartizione "programma straordinario-programma ordinario" e viene conseguentemente soppressa la potestà totalmente discrezionale nell'attribuzione del contributo c.d. "straordinario";
 - 1.3 per la valutazione di merito delle istanze si farà ricorso a parametri coerenti con la rubrica dell'articolo, ovvero "Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali", con attribuzione di punteggi basati sul conferimento di titoli (e relativa tipologia), sulla presenza di campioni, sulle caratteristiche di inclusività delle manifestazioni;
 - 1.4 viene peraltro inserito un nuovo parametro che recuperi le caratteristiche proprie degli interventi straordinari;
 - 1.5 tutte le istanze confluiranno in un'unica graduatoria, sulla base della quale sarà assegnata l'intera dotazione dei contributi fino a esaurimento delle risorse; a ogni beneficiario non potrà essere assegnato un importo superiore all'80% del contributo richiesto;
 - 1.6 viene mantenuta esclusivamente la possibilità che l'Assessore decida discrezionalmente di utilizzare una quota pari al 20% delle risorse a disposizione per integrare il finanziamento già concesso ovvero attribuire un importo alle istanze utilmente collocate in graduatoria ma non finanziate;
2. in riferimento all'art. 31 della legge regionale n. 17/1999 (Contributi ai campionati nazionali di maggior rilievo), sono state apportate alcune modifiche alle fasce, con passaggio alla fascia successiva di alcune discipline (badminton, tennis in carrozzina, padel); vengono inoltre autorizzate, in fase di rendicontazione, le spese relative al servizio di ambulanza e alla presenza del medico di gara durante gli incontri ufficiali;



3. per quello che riguarda l'art. 28 della legge regionale n. 17/1999 (Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale), si stabilisce che, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e al fine di assicurare una maggiore celerità nell'erogazione delle somme, i contributi vengano erogati per il tramite dei Comitati regionali degli Organismi sportivi di appartenenza (FSN/DSA/FSP/EPS), previa accettazione da parte degli stessi e riconoscimento di un compenso per l'attività istruttoria e di erogazione; l'impegno di spesa verrà assunto nei confronti degli organismi. Inoltre si stabilisce, nel calcolo del contributo, di prevedere una maggiorazione nel caso in cui per lo svolgimento della gara sia indispensabile trasportare particolari attrezzature sportive (ad esempio moto, kart, bici, canoe, barche, cavalli, carrozzine speciali per disabili);
4. viene stabilito che, qualora non sia stata individuata la c.d. "squadra-tipo" autorizzata a ottenere il contributo per effettuare le trasferte, non possa essere superato il rapporto di 1:10 fra dirigente e atleti;
5. viene inserito nel Piano un paragrafo sull'intervento contributivo in favore del Comitato Italiano Paralimpico previsto dall'art. 38-bis della legge regionale n. 17/1999, con la precisazione che è prevista un'anticipazione finanziaria pari al 60% del contributo annuale con erogazione del saldo a seguito di regolare rendicontazione;
6. circa l'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 17/1999 (Contributi a favore degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche), viene chiarito che saranno considerati, come condizione di ammissibilità, i risultati sportivi delle "ultime 2 annualità", intese come anni solari precedenti quello nel quale viene formulata la domanda di contributo.

L'Assessora procede quindi illustrando la proposta di approvazione del Programma annuale per il 2026, nel quale vengono definite le specifiche ripartizioni degli importi che il Bilancio regionale assegna a voci di spesa indistinte, mentre è necessario stabilire, in alcuni casi, un'ulteriore ripartizione, come di seguito illustrato:

- a) per le risorse assegnate agli articoli 23 (attività istituzionale Enti promozione sportiva) e 30 (attività istituzionale Federazioni sportive) della legge regionale n. 17/1999, di cui al cap. SC05.0850: si attribuiscono euro 300.000 alle Federazioni ed euro 200.000 agli Enti di promozione sportiva, adeguando così la programmazione annuale a quanto proposto dalla Commissione consiliare competente, che aveva auspicato un riequilibrio fra le due dotazioni;



- b) per quanto riguarda le risorse previste nel cap. SC05.0849, la proposta è che siano destinate per euro 3.500.000 al bando per le manifestazioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 17 /1999, spostando l'importo di euro 498.835, per euro 150.000 sul capitolo SC05.0856 in favore degli atleti diversamente abili (tre tipologie di intervento), per euro 339.979 a incremento del capitolo SC09.0717 in favore delle squadre che partecipano ai campionati nazionali di calcio a 11, la cui dotazione viene così portata a euro 1.140.000, e per euro 8.856 a incremento del cap. SC05.0851 per i campionati nazionali a squadre;
- c) con riferimento al capitolo SC05.0851, viene mantenuta la distinzione fra campionati nazionali a squadre ordinari (ai quali sono destinati euro 360.000) e quelli "di maggior rilievo", con assegnazione di euro 3.550.000;
- d) relativamente alle risorse presenti nel cap. SC05.0842, sono destinati euro 3.000 a premi non aventi carattere economico e, i restanti euro 3.000, spostati sul cap. SC05.0839 per le medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese di viaggio per i componenti del Comitato regionale dello sport;
- e) circa le risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 29 dicembre 2025 per il potenziamento dell'attività sportiva di base, che ammontano a euro 138.522, ancora da accertare, si propone di destinare queste risorse agli atleti con disabilità, integrando con euro 75.000 lo stanziamento per le società sportive isolate per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI, e promuovendo con la restante parte un bando specificamente dedicato agli atleti che devono affrontare trasferte fuori dalla Sardegna ma non dispongono di una ASD alla quale appoggiarsi.

Relativamente all'art. 31, l'Assessora ricorda che, in applicazione del comma 4, dell'articolo 8, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, la dotazione finanziaria relativa al Bilancio 2026 rappresenta di fatto, per i sodalizi sportivi per cui la stagione sportiva si svolge a cavallo tra due esercizi finanziari, il 60% del contributo concedibile a titolo di anticipazione per l'annualità 2026, mentre il saldo del 40%, verrà imputato al Bilancio 2027.

L'Assessora conclude ricordando di avere acquisito il parere del Comitato regionale dello sport, riunitosi in data 24 febbraio 2026, sulla presente proposta di Programma annuale, come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17.



L'Assessora propone, inoltre, che i fondi stanziati per le varie linee di intervento, i quali, per assenza, carenza o inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano essere destinati, con proprio decreto, ad aumentare gli stanziamenti relativi alle altre linee di intervento per le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento.

Infine l'Assessora rammenta che la presente deliberazione sarà sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprimerà entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare in via preliminare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, il Piano triennale per lo sviluppo dello sport 2026-2028, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di approvare in via preliminare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, il Programma annuale dello sport per il 2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui sono indicati i capitoli coinvolti e le necessarie variazioni di bilancio tra gli stessi (Allegato 2);
- di destinare le risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna con il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 29 dicembre 2025 per il potenziamento dell'attività sportiva di base, che ammontano a euro 138.522, ancora da accertare, agli atleti con disabilità, integrando con euro 75.000 lo stanziamento per le società sportive isolate per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI, e promuovendo con la restante parte un bando specificamente dedicato agli atleti che devono affrontare trasferte fuori dalla Sardegna ma non dispongono di una ASD alla quale appoggiarsi;
- di specificare che eventuali economie, che dovessero derivare da minori richieste rispetto alle risorse stanziare in alcune linee di intervento, potranno essere utilizzate per aumentare gli



- stanziamenti relativi a quelle linee di intervento per le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento;
- di dare mandato al Servizio sport, spettacolo e cinema di effettuare le variazioni di bilancio come indicato nell'allegato 2 alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde